

imbarcare, oltre all'equipaggio fissato nelle tabelle, almeno un allievo capitano.

« I concessionari avranno obbligo inoltre di imbarcare sui piroscafi di stazza lorda superiore a 3000 tonnellate, un allievo capitano ed un allievo macchinista.

« L'imbarco sarà fatto su richiesta del Ministero della marina. Gli allievi capitani e gli allievi macchinisti avranno gratuitamente alloggio e trattamento di sottufficiali, ma potranno usufruire del vitto ufficiali pagando una retta di lire 2 al giorno ».

Gli onorevoli Pietro Chiesa e Canepa propongono il seguente emendamento:

« *Alle parole*: dopo il primo quinquennio di esercizio, *sostituire*: il primo e il secondo triennio ».

L'onorevole Pietro Chiesa ha facoltà di svolgerlo.

CHIESA PIETRO. Prego l'onorevole ministro e la Commissione di considerare che, lasciando l'articolo come è formulato, avremmo una sola revisione di questo capitolato durante il decennio, avremmo un criterio unico, perchè nel secondo quinquennio scade il contratto; invece se l'articolo venisse modificato nel senso indicato dall'emendamento, avremmo due revisioni di questo capitolato.

FOSCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOSCARI. Propongo che dopo le parole: « I concessionari si obbligano di adottare il contratto-tipo d'arruolamento degli equipaggi » si aggiunga: « di bassa forza e il ruolo organico degli equipaggi e di stato maggiore, stabiliti dal ministro della marina prima di bandire le aste ».

È questo un desiderio espresso anche dalla Federazione degli stati maggiori.

BERGAMASCO, *sottosegretario di Stato per la marina*. Vi è l'articolo 82 per questo.

FOSCARI. Mi è sfuggito.

PRESIDENTE. Onorevole ministro della marina, accetta l'emendamento degli onorevoli Pietro Chiesa e Canepa?

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Accetto in parte la proposta dell'onorevole Pietro Chiesa, nel senso di rivedere il contratto dopo il primo triennio soltanto, perchè non pare che ogni tre anni si possa procedere alla revisione di un contratto di questo genere, poichè non vi sarebbe stabilità sufficiente se tutti gli anni si dovesse modificare.

CHIESA PIETRO. Sta bene.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, s'intende approvato l'articolo 35 con questa modificazione degli onorevoli

Pietro Chiesa e Canepa accettata dal Governo.

REQUISIZIONE E NOLEGGIO DEI PIROSCAFI.

Art. 36.

« I piroscafi addetti ai servizi sovvenzionati possono, per grave necessità pubblica, essere requisiti dal ministro della marina con l'osservanza delle disposizioni legislative in materia ».

Art. 37.

« Il ministro della marina avrà diritto di noleggiare pei servizi straordinari dello Stato i piroscafi dei concessionari completamente armati.

« In questo caso sarà corrisposto ai concessionari un compenso risultante dai seguenti elementi per tutta la durata effettiva del noleggio:

1° Il 5 per cento annuo per interesse sul valore attuale del piroscafo;

2° Il rimborso delle spese vive e cioè:

a) il 12 per cento annuo sul valore iniziale del piroscafo per le quote di ammortamento, manutenzione e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;

b) consumo del carbone e delle materie grasse, paghe e panatiche dell'equipaggio, e spese portuali ed assicurazione.

« Il materiale dovrà essere restituito nelle condizioni in cui fu consegnato, salvo il deprezzamento normale ».

TARIFFE E CONDIZIONI DI TRASPORTO DEI PASSEGGERI, DELLE MERCI, DEL BESTIAME E DEI VALORI.

Art. 38.

« I concessionari saranno obbligati al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori per tutti gli scali toccati dai loro piroscafi, sotto l'osservanza delle tariffe e condizioni approvate dal Comitato pei servizi marittimi, sentiti i concessionari.

« Allo scopo di facilitare tali trasporti, i concessionari dovranno stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo.

« Il Ministero della marina provvederà perchè in ciascuno scalo di approdo nel Regno sia assegnato ai piroscafi postali un posto determinato per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci ».

Art. 39.

« All'inizio dei servizi le tariffe da applicarsi al trasporto dei passeggeri, delle mer-